



ATTO N. 1467/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza il Presidente Andrea Smacchi
Relatore di minoranza Consigliera Maria Grazia Carbonari
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SUL

Disegno di legge

"Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni"

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 18/12/2017

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 18/12/2017



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 18/12/2017, ha esaminato l'atto n. 1467, nonché gli emendamenti presentati ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Andrea Smacchi e, per la minoranza, la Consigliera Maria Grazia Carbonari.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1461 del 4/12/2017, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 6/12/2017 e trasmesso, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente in sede referente, alla II e III Commissione consiliare permanente in sede consultiva, concernente: "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni" (ATTO N. 1467);

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot. n. 19243 del 13 dicembre 2017;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Andrea Smacchi, e, per la minoranza, dalla Consigliera Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 1467/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 27 maggio 1970, n. 382;



- VISTA la legge 26 maggio 1970, n. 381;
- VISTA la legge regionale 27 marzo 2017, n. 2;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18;
- VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;
- VISTA la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;
- VISTA la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9;
- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30;
- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;
- VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
- VISTA la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15;
- VISTA la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4;
- VISTA la legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;
- VISTO lo Statuto regionale;
- VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa;
- a) *con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni", composta di n. 39 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p>TITOLO I</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale)</p>	<p>TITOLO I</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale)</p>
<p>Art. 1</p> <p>(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)</p>	<p>Art. 1</p> <p>(Integrazione all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)</p>
<p>1. All'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), dopo le parole: "previsti da legge regionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati".</p>	<p>1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), dopo le parole: "previsti da legge regionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati".</p>
<p>TITOLO II</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)</p>	<p>TITOLO II</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)</p>
<p>Art. 2</p> <p>(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)</p>	<p>Art. 2</p> <p>(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)</p>
<p>1. Alla lettera b) del comma 1</p>	<p>1.</p>



dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), la parola: "Province" è sostituita dalla seguente: "Regione".	idem
Art. 3 (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)	Art. 3 (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)
1. Al comma 1, parte novellistica , dell'articolo 4 della l.r. 4/1994 le parole: "contributi assegnati dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "risorse regionali".	1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1994, le parole: "i contributi assegnati dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: " le risorse regionali ".
Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)	Art. 4 (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/1994, le parole: "alla Provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".	1. idem
TITOLO III Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)	TITOLO III Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)
Art. 5 (Modificazioni all'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)	Art. 5 (Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
1. L'articolo 18, comma 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è sostituito dal seguente:	1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è sostituito dal seguente:



<p style="text-align: center;">"Art. 18 (Comitato regionale consultivo)</p>	
<p>1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:</p>	<p>"1.</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;</p>	<p>a)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;</p>	<p>b)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>c) un rappresentante dell'ANCI ;</p>	<p>c)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>e—bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;</p>	<p>d)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>d) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria";</p>	<p>e)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p>	<p>f)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>f) un rappresentante della Prefettura di Perugia;</p>	<p>g)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>g) un rappresentante della Prefettura di Terni;</p>	<p>h)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;</p>	<p>i)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>h) un rappresentante della Provincia di Perugia;</p>	<p>j)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>
<p>i) un rappresentante della Provincia di Terni."</p>	<p>l)</p> <p style="text-align: right;"><i>idem</i></p>



<p style="text-align: center;">Art. 6 (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)</p>
<p>1. All'articolo 19 della l.r. 28/2001, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: "dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato"; b) il comma 3 ter è abrogato; c) al comma 4 le parole: "Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi" sono sostituite dalle seguenti: "Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile" e le parole "Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti "Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria".</p>	<p>1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: "dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato". 2. Il comma 3-ter dell'articolo 19 della l.r. 28/2001, è abrogato. 3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: "Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi" sono sostituite dalle seguenti: "Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile" e le parole: "Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modificazione all'articolo 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)</p>
<p>1. All'articolo 20, comma 4, lettera a) della l.r. 28/2001, le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria".</p>	<p>1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 28/2001, le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria".</p>



<p>Art. 8 (Modificazioni all'art. 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)</p>	<p>Art. 8 (Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)</p>
<p>1. All'articolo 23, comma 3 della l.r. 28/2001, le parole: <i>"il Corpo forestale dello Stato"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"l'Arma dei Carabinieri"</i>.</p>	<p>1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 28/2001, le parole: <i>"il Corpo forestale dello Stato"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"l'Arma dei Carabinieri"</i>.</p>
<p>TITOLO IV Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)</p>	<p>TITOLO IV Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)</p>
<p>Art. 9 (Integrazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)</p>	<p>Art. 9 (Integrazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)</p>
<p>1. Al termine del comma 3, dell'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è aggiunto il seguente periodo: <i>"La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, nel periodo 18 marzo – 31 marzo, e nel mese di novembre."</i></p>	<p>1. Al termine del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è aggiunto il seguente periodo: <i>"La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo – 31 marzo e nel mese di novembre."</i></p>



<p>TITOLO V</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))</p>	<p>TITOLO V</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))</p>
<p>Art. 10</p> <p>(Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)</p>	<p>Art. 10</p> <p>(Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)</p>
<p>1. All'articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)), dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"10-bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti."</i></p>	<p>1.</p> <p>idem</p> <p><i>"10 bis.</i></p> <p>idem</p>
<p>TITOLO VI</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle</p>	<p>TITOLO VI</p> <p>Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle</p>



autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative."	autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative)
Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 65-bis della l.r. 48/2014)	Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
1. L'articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è sostituito dal seguente: <i>"Art. 65-bis (Piano di liquidazione unitario)</i> <i>1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.</i> <i>2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite</i>	1. idem <i>"Art. 65-bis (Piano di liquidazione unitario)</i> 1. idem 2.



<i>linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1."</i>	<i>idem</i>
TITOLO VII Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)	TITOLO VII Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)
Art. 12 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale del 23 dicembre 2013, n. 30)	Art. 12 (Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), dopo le parole: "a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53)" sono aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)".	1. <i>idem</i>
	Art. 13 (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
	1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2013, sono inseriti i seguenti:
	"2 bis. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, devono



	<p>operare in modo da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali e alle performance.</p> <p>2 ter. Per consentire il monitoraggio nonché la misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento agli esiti occupazionali ottenuti, i quali sono adeguatamente pubblicati e aggiornati nel sito istituzionale della Regione.”.</p>
<p>Art. 13 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale del 23 dicembre 2013, n. 30)</p>	<p>Art. 14 (Modificazione ed integrazione all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)</p>
<p>1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2013, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2 Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2013, è aggiunta la seguente:</p> <p><i>“b bis) percorsi di durata triennale nell'ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3 con il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato</i></p>	<p>2. idem “b bis) idem</p>



<p><i>al termine del terzo anno, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:</i></p> <p>1) <i>apprendistato di cui al comma 1 dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;</i></p> <p>2) <i>alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;</i></p> <p>3) <i>impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;"</i></p>	<p>1) <i>idem</i></p> <p>2) <i>idem</i></p> <p>3) <i>idem</i></p>
	<p>TITOLO VIII Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale)</p>
	<p>Art. 15 (Integrazione all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)</p>



	<p>1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale), sono aggiunti i seguenti:</p>
	<p><i>"10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 244, opera attraverso la Società consortile Umbria Salute – CRAS.</i></p>
	<p><i>10-ter. La Società consortile Umbria Salute – CRAS, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria – vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 della d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.</i></p>
	<p><i>10 quater. La Società consortile Umbria Salute – CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa</i></p>



	vigente.”.
	TITOLO IX Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)
	Art. 16 (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è abrogato.
	Art. 17 (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2014, le parole: “e alla costruzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3” sono soppresse.
	Art. 18 (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 10/2014, è abrogato.
	Art. 19 (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n.



	10)
	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/2014, è sostituito con il seguente:</p> <p><i>"2. Il Piano triennale contiene, in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) l'individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;</i><i>b) l'individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;</i><i>c) la ricognizione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);</i><i>d) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale."</i>
	<p>2. I commi 4 e 7 dell'articolo 10 della l.r. 10/2014, sono abrogati.</p>
	<p>Art. 20 (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 10/2014, è abrogato.</p>
	<p>Art. 21 (Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 10/2014, è inserito il seguente:</p>
	<p>"Art. 30-bis</p>



	<p>(Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)</p>
	<p>1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.</p>
	<p>2. E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;b) legnami;c) combustibili;d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;e) materiali per l'edilizia e ferramenta;f) materiali termoidraulici;g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;h) mobili.
	<p>3. Ai fini di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di</p>



	<p>seguito:</p> <p>a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;</p> <p>b) nella misura di un terzo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);</p> <p>c) la restante superficie utile è da destinarsi a magazzino o deposito.</p>
	<p>4. L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.</p>
	<p>5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo, vanno applicate le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.</p>
	<p>6. Le disposizioni di cui al comma 4 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), qualora vi sia coincidenza di prodotti."</p>



	<p>Art. 22 (Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 10/2014, è abrogato.</p>
	<p>Art. 23 (Modificazione all'articolo 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. L'articolo 52 della l.r. 10/2014, è abrogato.</p>
	<p>Art. 24 (Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 10/2014, le parole: "<i>nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3,</i>" sono sostituite con le seguenti: "<i>nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione</i>".</p>
	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 10/2014, le parole: "<i>nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3</i>" sono soppresse.</p>
	<p>Art. 25 (Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. Il comma 5 dell'articolo 57 della</p>




	l.r. 10/2014, è abrogato.
	Art. 26 (Modificazione all'articolo 59 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 10/2014, è abrogato.
	Art. 27 (Modificazione all'articolo 68 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 10/2014, il segno di punteggiatura: “;” è sostituito con il seguente: “.”.
	2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 10/2014, è abrogata.
	Art. 28 (Modificazione all'articolo 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Il comma 3-bis dell'articolo 72 della l.r. 10/2014, è abrogato.
	Art. 29 (Modificazione all'articolo 84 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
	1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 10/2014, le parole: “attraverso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 3” sono soppresse.



	<p align="center">Art. 30 (Modificazione all'articolo 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)</p>
	<p>1. Il comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014, è abrogato.</p>
<p align="center">TITOLO VIII Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)</p>	<p align="center">TITOLO X Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)</p>
<p align="center">Art. 44 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 109 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)</p>	<p align="center">Art. 31 (Integrazione all'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo le parole: "di cui alle leggi" sono aggiunte le seguenti: "27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti),".</p>	<p>1.</p> <p align="center">idem</p> <p align="center">idem</p>
<p align="center">Art. 45 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 111 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)</p>	<p align="center">Art. 32 (Modificazioni ed integrazione all'articolo 111 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, dopo le parole: "dello stato di</p>	<p>1.</p>



<p><i>invalidità civile</i>” sono aggiunte le seguenti: “, <i>cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità</i>”.</p>	idem
<p>2. Il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/2015, nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale che le ha costituite così come individuate nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali).”.</i></p>	<p>2. Il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale che le ha costituite, così come individuato nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) di cui all'articolo 18.”.</i></p>
<p>3. Il comma 3 dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, n. 11, è abrogato.</p>	3. idem
<p>Art. 46 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 112 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)</p>	<p>Art. 33 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 112 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>
<p>1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, n. 11, sono sostituite dalle seguenti:</p> <p><i>“b) per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla l. 382/1970, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in oftalmologia;</i></p> <p><i>c) per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla</i></p>	<p>1.</p> <p>idem</p> <p>“b)</p> <p>idem</p> <p>c)</p>



<p>1. 381/1970, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria,"</p>	<p>idem</p>
<p>2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:</p> <p><i>"c-bis) per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'articolo 3, comma 1 della l. 104/1992, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende USL."</i></p>	<p>2.</p> <p>idem</p> <p><i>"c bis)</i></p> <p>idem</p>
<p>3. Il comma 3 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:</p> <p><i>"3. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di</i></p>	<p>3.</p> <p>idem</p> <p><i>"3.</i></p> <p>idem</p>



<i>accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.</i>	
4. Al comma 6 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, le parole: <i>"di cui alla lettera a) del comma 2"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"di cui al comma 2"</i> .	4. idem
5. I commi 7 ed 8 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, sono abrogati.	5. idem
Art. 47 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 113 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)	Art. 34 (Integrazione all'articolo 113 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
1. Al comma 2 dell'articolo 113 della l.r. 11/2015, dopo le parole: <i>"loro membri"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>", nei limiti della disponibilità degli organici aziendali,"</i> .	1. idem
Art. 18 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 184 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)	 soppresso
1. Al comma 3 dell'articolo 184 della l.r. 11/2015, dopo le parole: <i>"eseguita dal coniuge"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"o dall'unito civilmente, o dal convivente di fatto, secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) o, in loro assenza"</i>.	 soppresso
2. Al comma 3 dell'articolo 184 della l.r.	



11/2015, n. 11, le parole: "ai familiari di primo grado" sono sostituite con le seguenti: "all'avente diritto."	soppresso
3. Al comma 4 dell'articolo 184 della l.r. 11/2015, le parole: "ai familiari di primo grado" sono sostituite con le seguenti: "all'avente diritto".	soppresso
4. Al comma 5 dell'articolo 184 della l.r. 11/2015, le parole: "Il coniuge superstite e i figli possono" sono sostituite con le seguenti: "L'avente diritto può".	soppresso
5. Al comma 6 dell'articolo 184 della l.r. 11/2015, le parole: "quale i soggetti di cui al comma 3 dichiarano" sono sostituite con le seguenti parole: "il soggetto avente diritto cui è affidata dichiara".	soppresso
6. Al comma 7 dell'articolo 184 della l.r. 11/2015, le parole: "dei familiari di primo grado" sono sostituite con le seguenti: "di uno o più aventi diritto".	soppresso
Art. 19 (Inserimento dell'art. 184/bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)	soppresso
4. Dopo l'articolo 184 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:	soppresso
"Art. 184-bis (Funzioni e compiti della Regione nell'attività funeraria)	soppresso



~~1. La Regione, nel rispetto della dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, è garante della tutela della salute pubblica e di quella dei lavoratori.~~

soppresso

~~2. Nell'ambito delle funzioni e dei servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona, alla Regione sono affidati compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Nello svolgimento delle proprie competenze la Regione, in un quadro complessivo di semplificazione dei procedimenti amministrativi, impronta la sua attività ai principi di efficacia, evidenza scientifica ed efficienza della vigilanza sanitaria.~~

soppresso

~~3. La Regione, nel rispetto delle convinzioni della persona e delle comunità, promuove l'informazione sulle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente con particolare riferimento alla pratica della cremazione e della tumulazione in loculi aerati.~~

soppresso

~~4. È consentito, se richiesto da uno o più aventi/i diritto, il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione per lo svolgimento delle onoranze funebri, dal luogo ove è depositato il corpo all'abitazione~~

soppresso



~~di residenza o altro domicilio, alle strutture obitoriali, ai depositi di osservazione o alle strutture adibite al commiato purché esse avvenga all'interno dei confini regionali.~~

~~5. A seguito di accertamento di morte da parte di un medico necroscopo, è, altresì, consentito, all'interno del territorio regionale ed entro le ventiquattro ore dal decesso, il trasferimento di cadavere anche a cassa aperta ai fini della veglia e lo svolgimento delle onoranze funebri verso il luogo prescelto dagli aventi diritto per essere ivi esposto purché tale spostamento avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.~~

soppresso

~~6. La Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze dei dolenti e con l'intento di garantire parità ed uniformità di trattamento sull'intero territorio regionale della persona defunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:~~

soppresso

~~a) emana norme regolamentari per lo svolgimento delle attività funerarie con particolare riferimento a:~~

soppresso

~~1) funzioni e compiti dell'Ente locale e delle Aziende Sanitarie negli ambiti della polizia mortuaria, delle attività necroscopiche, delle funzioni, attività e strutture cimiteriali, degli impianti di cremazione e delle pratiche della cremazione, dell'affidamento delle urne cinerarie e della dispersione delle~~

soppresso



<p>generi;</p> <p>2) requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio, da parte di soggetti pubblici o imprese private, dell'attività funebre;</p> <p>3) requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per la gestione di strutture destinate al commiato;</p> <p>b) definisce, in accordo con l'ANCI regionale, uno schema tipo di Regolamento comunale per le attività ed i servizi funerari e cimiteriali;</p> <p>e) istituisce e disciplina, sentite le imprese funebri e le loro Associazioni imprenditoriali, il Sistema regionale per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle imprese funebri.</p> <p>7. Presso i competenti uffici della Regione è tenuto e sistematicamente aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni comunali, l'Elenco regionale delle imprese funebri autorizzate che operano nel territorio regionale."</p>	<p>soppresso</p> <p>soppresso</p> <p>soppresso</p> <p>soppresso</p> <p>soppresso</p>
<p>Art. 20 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 185 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>	<p>soppresso</p>
<p>1. La rubrica dell'articolo 185 della l.r.</p>	



<p>11/2015, è sostituita dalla seguente: "Funzioni e compiti dei Comuni in ambito funerario."</p>	<p>soppresso</p>
<p>2. Il comma 1 dell'articolo 185 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, con propri regolamenti, il complesso delle attività funebri e i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici. Nel regolamento comunale, vengono stabilite, in particolare:</p> <p>a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;</p> <p>b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;</p> <p>c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 184, comma 4;</p> <p>d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme regolamentari, che non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.300,00."</p>	<p>soppresso</p>
<p>3. Al comma 2 dell'articolo 185 della l.r. 11/2015, dopo le parole: "I Comuni"</p>	<p>soppresso</p>



<p>sono aggiunte le seguenti: "singoli o associati," e dopo le parole "dei suoi familiari" sono sostituite con le seguenti: "degli aventi diritto."</p>	
<p>4. Il comma 3 dell'articolo 185 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:</p> <p><i>"3. I Comuni, singoli o associati, detengono, aggiornano e pubblicano nel proprio sito istituzionale, l'elenco delle imprese funebri, di cui all'articolo 186 bis, che hanno sede legale nel territorio di propria competenza."</i></p>	soppresso
<p>5. Dopo il comma 3 dell'articolo 185 della l.r. 11/2015, sono aggiunti i seguenti:</p> <p><i>"3 bis. L'Elenco, di cui al comma 3, è trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai competenti uffici della Regione."</i></p> <p><i>3 ter. Ai comuni, singoli o associati, è affidata la vigilanza sul complesso dei servizi funerari e cimiteriali nonché sul funzionamento degli impianti crematori e sull'esercizio dell'attività funeraria svolta dalle imprese."</i></p>	soppresso
<p>Art. 21 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 186 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>	soppresso
<p>1. La rubrica dell'articolo 186 della l.r. 11/2015, è sostituita dalla seguente:</p>	soppresso



<p>“Pianificazione ed attività cimiteriale.”</p>	
<p>2. Il comma 1, dell'articolo 186 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel proprio territorio, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri.”</p>	soppresso
<p>3. Al comma 2 dell'articolo 186 della l.r. 11/2015, le parole: “Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede” sono sostituite con le seguenti: “I Comuni, singoli o associati, prevedono, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale,”. Dopo le parole impatto sull'ambiente sono aggiunte le seguenti parole “di cui all'art. 184/bis, comma 3.”.</p>	soppresso
<p>4. Il comma 3 dell'articolo 186 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:</p> <p>“3. I Comuni, singoli o associati, gestiscono i cimiteri e/o gli impianti di cremazione direttamente tramite proprio personale, ovvero possono affidarli in gestione nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.”</p>	soppresso
<p>Art. 22 (Inserimento dell'articolo 186/bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>	soppresso



<p>1. Dopo l'articolo 186 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:</p>	
	soppresso
<p style="text-align: center;">“Art. 186/bis (Attività funebre e Imprese)</p> <p>1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:</p> <p>a) disbrigo, su mandato degli aventi diritto, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;</p> <p>b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;</p> <p>c) trasferimento di salma e di cadavere;</p> <p>d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;</p> <p>e) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane.</p> <p>2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e favorisce la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti l'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria ferma restando l'incompatibilità tra la gestione dei servizi</p>	soppresso



~~cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuario con l'attività di onoranze funebri.~~

~~3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta da imprese funebri, ditte individuali o società, in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base del possesso di requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 184 bis, comma 6, punto a II) della presente legge.~~

soppresso

~~4. Le Imprese funebri, in ottemperanza del d.lgs. 81/2008, sono tenute al rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonché della normativa vigente in tema di salvaguardia della salute pubblica, di tutela ambientale.~~

~~5. Le imprese che esercitano l'attività funebre sono tenute a dimostrare il possesso o la disponibilità, di uno o più auto funebri, di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il deposito di almeno un auto funebre, di organizzazione e risorse adeguati e devono avvalersi di personale adeguatamente formato.~~

~~6. L'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la~~



<p>vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale può essere conforito solo ed esclusivamente nella sede dell'impresa o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto.</p> <p>7. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione. Tale attività deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie, pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme, degli obitori e delle aree cimiteriali."</p>	<p>soppresso</p>
<p>TITOLO IX Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari</p>	<p>TITOLO XI Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari</p>
<p>Art. 23 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)</p>	<p>Art. 35 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)</p>
<p>1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:</p>	<p>3.</p>



<p>a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;</p> <p>b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.</p>	<p>idem</p>
<p>4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui all'art.3, lettera a) e b).</p>	<p>4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui al comma 3, lettere a) e b).</p>
<p>5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.</p>	<p>5. idem</p>
<p>6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.</p>	<p>6. idem</p>
<p>7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:</p> <p>a) per importi inferiori ad euro 100,00;</p> <p>b) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 6 da una precedente rateizzazione concessa dalla Regione.</p>	<p>7. idem</p>
<p>8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita</p>	<p>8.</p>



<p>la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.).</p>	<p>idem</p>
<p>TITOLO X Norme transitorie, finali ed abrogazioni</p>	<p>TITOLO XII Norme transitorie, finali ed abrogazioni</p>
<p>Art. 24 (Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)</p>	<p>Art. 36 (Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)</p>
<p>1. Il piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65-bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dalla trasmissione delle linee guida di cui al comma 2 del medesimo articolo.</p>	<p>1. idem</p>
<p>Art. 25 (Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)</p>	<p>Art. 37 (Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)</p>
<p>1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione post sisma 2016 e della protezione civile, la Giunta regionale può</p>	<p>1.</p>



procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 – 2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.	idem
	Art. 38 (Attuazione del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)
	1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), come inserito dall'articolo 13 della presente legge.
Art. 26 (Abrogazione)	Art. 39 (Abrogazione)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è abrogato.	1. idem
2. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni	2. idem



della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)), è abrogato.	
---	--



*b) con distinta votazione che ha registrato n. —
voti favorevoli, n. — voti contrari e n. — voti
di astensione, espressi all'unanimità nei
modi di legge dai — Consiglieri presenti e
votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



RELAZIONE FINANZIARIA ALL'ATTO 1467

L'articolo 1 del Titolo I introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (*Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.*) e nell'art. 12, comma 1 lett. d). La modifica all'articolo 12, comma 1 lettera d) della l.r. 11 del 1979 consentirà all'Ente regione di affidare in uso a titolo gratuito, mediante concessione temporanea, il proprio patrimonio indisponibile anche alle fondazioni di cui all'articolo 14 e seguenti C.C.. L'uso dovrà essere comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale. **Si precisa che le modifiche proposte non comportano oneri per il bilancio regionale in quanto norme di natura procedurale e regolamentare.**

Il TITOLO II, rubricato "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (*Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.*)", si compone di 3 articoli (da 2 a 4) che apportano modificazioni agli articoli 3, 5 e 6 della l.r. 1/1984, individuando una diversa allocazione delle competenze tra i soggetti istituzionali. In particolare con l'art. 2 viene anche proposto il cambiamento della rubrica dell'art. 3 da *Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche* con: "Esercizio delle funzioni"; mentre all'art. 3 viene proposta l'abrogazione del secondo comma, dell'art. 5 della l.r. 1/1984. **Si precisa che le modifiche proposte non comportano oneri per il bilancio regionale in quanto norme di natura procedurale e regolamentare.**

Il TITOLO III "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (*Testo unico regionale per le foreste.*)", si compone di 4 articoli che apportano modifiche agli articoli 18, 19 20 e 23 della l.r. 28/2001. Tali modifiche normative si rendono necessarie in relazione alla soppressione del Corpo forestale dello Stato prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.177, divenuta operativa nel corso del 2017. Con lo stesso D.Lgs. 177/2016 sono state, fra l'altro, ridefinite le competenze in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto, si è riallineata al nuovo quadro delle competenze la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste". **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Il TITOLO IV apporta **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.)** e si compone unicamente dell'articolo 9, con il quale si propone di integrare l'art. 27 della l.r. 15/2008 inserendo dopo il comma 3, un ulteriore periodo: "La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, nel periodo 18 marzo - 31 marzo, e nel mese di novembre.". Tale disposizione determina la possibilità di svolgere sport acquatici, fra cui in particolare il rafting ed il canoismo, diventati una realtà di rilevante interesse turistico ed economico in diversi ambiti regionali. L'attuale normativa non consente deroghe ai periodi nei quali lo svolgimento di tali attività è vietato, ovvero dal 1 novembre al 31 marzo. La modifica proposta intende dare risposte alle ricorrenti richieste di autorizzazione all'esercizio delle attività in corrispondenza di periodi di festività, tenuto conto che l'apertura per un periodo limitato a quattro giorni, non comporta conseguenze sugli ambienti acquatici. **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**



Il TITOLO V rubricato "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n.6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU).)" si compone di un unico articolo (art. 10). Le modifiche proposte alle disposizioni regionali in materia di appalti di competenza di ADISU sono dettate dall'esigenza di evitare operazioni di riorganizzazione delle strutture competenti in materia di gestione delle procedure di appalto, in anticipazione rispetto ai Decreti ministeriali e le altre disposizioni attuative degli artt. 37 e 38 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 i cui tempi di adozione, come i contenuti, peraltro, non sono ad oggi certi. **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Il TITOLO VI "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative." si compone dell'art. 11 con il quale si intende sostituire l'art. 65 bis della l.r. 18/2011 e detta disposizioni in merito al Piano di liquidazione unitario. **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Il TITOLO VII rubricato "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.) si compone degli articoli 12 e 13. **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Il TITOLO VIII apporta Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.) ed è composto da 9 articoli: dall'art. 14 all'art. 22.

I primi quattro articoli (da 14 a 17) apportano modifiche al CAPO II "MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ CIVILE, SORDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ" relativamente agli accertamenti sanitari previsti ed alle Commissioni mediche.

Gli articoli da 18 al 22 regolamentano la materia dell'attività funeraria (individuando soggetti: Regione, Comuni ed Imprese, unitamente alle rispettive competenze e funzioni), nonché la pianificazione ed attività cimiteriale ed in particolare si è provveduto ad aggiornare alle recenti disposizioni sullo stato civile la legislazione regionale. **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Con il **TITOLO IX** vengono dettate Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari prevedendo Art. 23 che la regione possa rateizzare il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria. **Si tratta di disposizioni ordinarie che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Con il **TITOLO X** vengono dettate disposizioni transitorie, finali ed abrogazioni. In particolare l'art. 24 dispone in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65 bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione post sisma 2016 e della protezione civile, l'art. 25 detta Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile, prevedendo che la Giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 – 2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.



Art. 26 contiene abrogazioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) e del comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).
Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.